

nicht. Insbesondere kann das Amt entgegen der Meinung der Vorinstanz den Anmeldenden nicht an den Richter weisen und die Verfügung aussetzen, bis dieser die Eintragsvoraussetzungen beurteilt habe. Sache des Grundbuchamtes ist es vielmehr, die materiellen und formellen Eintragsvoraussetzungen, in erster Linie also die Eintragsfähigkeit des Rechtes, dann die Verfügungsberechtigung des Anmeldenden usw. selbst zu prüfen (vgl. Art. 11—23 GrV). Dass die Prüfungspflicht im einzelnen Falle eine erhebliche Verantwortlichkeit in sich schliessen kann, hebt sie nicht auf. Die Verantwortung des Eintrages hat das Grundbuchamt übrigens nur auf sich zu nehmen, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen gegeben sind. Ergibt deren sorgfältige Prüfung diese Überzeugung nicht, so ist die Anmeldung abzuweisen, worauf dem Anmeldenden der Beschwerdeweg offensteht, ebenso wie im Falle der Eintragung von der Gegenpartei die Grundbuchberichtigungsklage angestrengt werden kann. Auf jeden Fall hat aber der Anmeldende gemäss Art. 24 Abs. 2 GrV, wenn der Anmeldung nicht in der Reihenfolge, in welcher sie im Tagebuch figurirt, durch Eintragung oder vorläufige Eintragung (Art. 966 Abs. 2 ZGB) Folge gegeben wird, das Recht auf einen förmlichen und motivierten Abweisungsentscheid. Ein solcher Entscheid ist Voraussetzung dafür, dass der Eintragsanspruch weiter verfolgt werden kann.

*Demnach erkennt das Bundesgericht :*

Die Beschwerde wird dahin gutgeheissen, dass das Grundbuchamt Langwies angehalten wird, den Kaufvertrag Mettler/Zippert entweder einzutragen oder die Anmeldung durch förmlichen und motivierten Entscheid abzuweisen.

**36. Sentenza della I<sup>a</sup> Sezione civile del 24 giugno 1930  
nella causa Volpato  
contro Ufficio federale della proprietà intellettuale.**

I brevetti non possono essere rilasciati che per le invenzioni suscettibili d'applicazione industriale. L'Ufficio federale della proprietà intellettuale deve quindi esaminare se le domande di brevetto presentategli riguardano un'invenzione non suscettibile d'applicazione industriale.

Perchè un'invenzione debba considerarsi suscettibile d'applicazione industriale basta che l'applicazione di cui è parola nel brevetto sia realizzabile con i mezzi in esso indicati e che questi siano del dominio dell'industria, poco importa il maggior o minor vantaggio commerciale che l'invenzione può offrire.

A. — Il 19 febbraio 1929 il dottore chimico Vittorio Volpato, in Milano, ha fatto istanza all'Ufficio federale della proprietà intellettuale perchè gli fosse rilasciato un brevetto principale per un'invenzione intitolata « processo per la produzione di oro ed argento ». La descrizione, la rivendicazione e le sotto-rivendicazioni hanno il seguente tenore :

« E' noto come la fisica-chimica moderna abbia ormai distrutto completamente la teoria dell'esistenza di numerosi cosiddetti corpi semplici, dimostrando, in modo inconfutabile, che tutti i corpi sono formati dagli stessi ioni e che dal vario modo di aggregazione di detti ioni nelle molecole dipendono le differenze che si riscontrano da un corpo all'altro. — In base a questi concetti nuovi, è stata riconosciuta la possibilità di trasformare dei metalli di poco pregio in metalli nobili, e per trovare il modo di effettuare tale trasformazione sono stati intrapresi intensi studi e laboriose ricerche. — La presente invenzione si riferisce appunto, ad un processo per la produzione di oro ed argento partendo da ferro ed acciaio al carbonio e, particolarmente, da rottami di detto ferro e di detto, acciaio derivanti da oggetti che hanno subito forti sollecitazioni od attriti durante il loro uso. — Tale processo

consiste nel sottoporre, anzitutto, detti materiali all'azione prolungata di una forza atta ad imprimere una velocità centripeta agli ioni delle loro molecole, ad esempio una forza magnetica, e, successivamente, nel trattare i materiali stessi, per un periodo di tempo piuttosto lungo, con bagni acidi a base di cloro, contenenti opportune proporzioni d'acqua. — Si riesce, in definitiva, ad ottenere l'oro e l'argento in proporzioni sempre costanti di 1 a 2, e l'uno e l'altro a titolo 1000, vale a dire di purezza assoluta. — Nella realizzazione pratica del processo accennato, si sottopongono, dunque, i materiali ferrosi od acciaioli da cui si vuol ricavare l'oro e l'argento ad una calamitazione preventiva, che viene effettuata, prima, per un periodo ininterrotto di almeno 48 ore, mediante una potente elettrocalamita con piatto elettromagnetico in circuito chiuso, funzionante sotto l'impulso di non meno di 100 HP, e, successivamente, dopo introdotti i materiali citati in apposite vasche, mediante un elettromagnete immerso con i propri poli nella massa ferrosa. — S'inizia a tal punto il trattamento chimico, che si compie, come già detto, mediante bagni di acidi a base di cloro. — Tale trattamento dura da 35 a 45 giorni, con stasi dei bagni durante i primi 10 giorni e quindi compiendo due travasi del bagno e due conseguenti riempimenti giornalieri, che provocano rispettivamente lo scoprimento della massa ferrosa per un certo numero di ore ed il suo successivo ricoprimento col bagno. — Alla fine dell'operazione s'introduce nei bagni della sabbia purissima, ad esempio tipo Fontainebleau, fusa in precedenza, la quale fa da agente di precipitazione nel bagno dei due metalli nobili ottenuti, allo stato colloidale. — Nelle vasche resta, così, il liquido del bagno impoverito del precipitato prodotto dalla sabbia ed una fanghiglia, o residuo ferroso, che contiene l'oro e l'argento prodotti. — L'estrazione di questi due ultimi metalli da detta fanghiglia si può compiere senz'alcuna difficoltà. — S'intende che i particolari di realizzazione del processo possono variare a seconda delle circostanze,

senza perciò uscire dall'ambito del trovato. — *Rivendicazione.* 1° Processo per produrre oro ed argento, partendo da ferro ed acciaio al carbonio e, particolarmente, da rottami di detto ferro e di detto acciaio derivanti da oggetti che hanno subito forti sollecitazioni od attriti durante il loro uso, il quale processo consiste nel sottoporre, anzitutto, detti materiali all'azione prolungata di una forza atta ad imprimere una velocità centripeta agli ioni delle loro molecole, ad esempio una forza magnetica, e, successivamente, nel trattare i materiali stessi, per un periodo di tempo piuttosto lungo, con bagni acidi a base di cloro, contenenti opportune proporzioni d'acqua; da tali bagni l'oro e l'argento formati venendo precipitati allo stato colloidale mediante l'introduzione nei bagni stessi di sabbia purissima, ad esempio tipo Fontainebleau, fusa in precedenza. — *Sotto-Rivendicazioni.* — 1° Processo di cui alla rivendicazione, caratterizzato dal fatto che, prima del trattamento chimico, i materiali ferrosi od acciaioli da cui si vuole ricavare l'oro e l'argento sono sottoposti ad una calamitazione che viene effettuata, in una prima fase, per un periodo ininterrotto di almeno 48 ore, mediante una potente elettrocalamita con piatto elettromagnetico in circuito chiuso, funzionante sotto l'impulso di non meno di 100 HP, ed, in una fase successiva, dopo introdotti i materiali in apposite vasche, mediante un elettromagnete immerso con i propri poli nella massa ferrosa. — 2° Processo di cui alla rivendicazione ed alla sotto rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che il trattamento chimico, il quale dura da 35 a 45 giorni, si compie con stasi dei bagni durante i primi 10 giorni e quindi effettuando due travasi dei bagni e due conseguenti riempimenti giornalieri, che provocano rispettivamente lo scoprimento della massa ferrosa per un certo numero di ore ed il successivo suo ricoprimento coi bagni. »

Il 24 ottobre 1929 l'Ufficio ha, in applicazione dell'art. 27 cp. 1, l. f. sui brevetti d'invenzione, respinto la domanda, riflettendo questa, a suo giudizio, « esclusivamente un'in-

venzione inattuabile e quindi non suscettibile d'applicazione industriale. »

B. — In tempo utile, il 22 novembre 1929, il richiedente ha inoltrato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, concludendo :

« 1. Es sei festzustellen, dass die Erfindung praktisch ausgeführt, verwertbar und aus diesem Grunde als patentfähig zu erklären sei.

2. An das Eidg. Amt für geistiges Eigentum in Bern soll das Begehren zur Wiederaufnahme der weitem Prüfung der zurückgewiesenen Anmeldung gestellt werden.

3. Der Anmelder soll unter Ansetzung einer angemessenen Frist Gelegenheit bekommen, nötigenfalls vor dem Bundesgericht weiteres Beweismaterial für die Patentfähigkeit seiner Anmeldung vorzulegen. »

Al ricorso era unita la copia, non autenticata, d'una relazione 31 ottobre 1929 del prof. Gino Panebianco e del sig. Umberto Fracari sugli esperimenti da essi eseguiti allo scopo di controllare il processo Volpato per la trasformazione del ferro in altri metalli.

Da questa relazione il ricorrente trae la conclusione che degli esperimenti scientifici controllati avrebbero dimostrato che il processo pel quale chiede la patente potrebbe essere eseguito in pratica.

C. — Rispondendo il 20 dicembre 1929, l'Ufficio federale della proprietà intellettuale ha chiesto la reiezione del ricorso. Secondo l'Ufficio, l'inattuabilità dell'invenzione risulterebbe dagli studi scientifici stessi, ai quali la domanda fa allusione : forze chimiche e forze fisiche del genere di quelle usate dal ricorrente sarebbero prive d'azione sui nuclei atomici. La relazione prodotta dal Dr. Volpato non sarebbe atta a scuotere « un fondamento scientifico creato da secolare esperienza e confermato, per la pratica, dalle più recenti ricerche. »

D. — Con ordinanza del 23 dicembre 1929 il giudice delegato ha assegnato al ricorrente un termine per la produzione dell'ulteriore materiale probatorio, del quale

era parola sotto cifra 3 delle conclusioni del suo ricorso.

Il 13 febbraio 1930 il ricorrente ha fatto pervenire l'originale autenticato d'una relazione in tedesco, sotto data del 30 maggio 1929, dell'on. prof. dott. G. Panebianco per la S. A. Cooperativa di studi e ricerche industriali su di un esperimento da esso eseguito per controllare il processo Volpato ; esso ha rimproverato all'Ufficio federale della proprietà intellettuale d'aver, respingendo la domanda, esorbitato dalle sue competenze ed ha conchiuso chiedendo ch'esso Ufficio avesse a « riprendere in esame la domanda Volpato ».

Successivamente, accedendo ad una domanda dell'Ufficio, il ricorrente ha fatto seguire una copia della stessa relazione in italiano, lingua nella quale essa sembra essere stata originariamente stesa ; a tale documento era unita una copia dei certificati d'analisi della S. A. Cooperativa di studi e ricerche industriali.

Pronunciandosi su questo materiale l'Ufficio ha, il 29 marzo 1930, persistito nel suo precedente avviso, invocando, se d'uopo, una perizia.

E. — Con ordinanza del 10 aprile 1930 il giudice delegato ha disposto :

« 1. — . . . . .

2. E istituita una perizia sulla questione di sapere se l'invenzione, per la quale il ricorrente ha domandato un brevetto all'Ufficio federale della proprietà intellettuale in data del 19 febbraio 1929, è suscettibile d'applicazione industriale a' sensi degli art. 1 cp. 1 e 27 cp. 1 della legge federale sui brevetti d'invenzione (del 21 giugno 1907), vale a dire se l'applicazione indicata nel chiesto brevetto è realizzabile con i mezzi designati e se questi sono del dominio dell'industria.

3. Quale perito è designato il prof. Paul Dutoit, dell'Università di Losanna.

4. Alle parti è assegnato un termine di giorni 20 (venti) dal ricevimento della presente ordinanza per far valere contro il perito eventuali motivi di ricusa.

5. Entro lo stesso termine il ricorrente verserà alla cassa del Tribunale federale la somma di 200 fchi. (ducento) quale anticipo per le spese di perizia.

6. Ove l'anticipo non fosse versato entro il termine assegnato, si riterrà che il ricorrente rinuncia alla perizia ed il giudizio sarà prolatato sulla base delle affermazioni d'ordine scientifico dell'Ufficio federale della proprietà intellettuale.

7. . . . . ».

Il 29 aprile 1930 il ricorrente ha chiesto una proroga di un mese per il versamento dell'anticipo. Tale proroga gli è stata concessa il 1° maggio 1930.

Il termine prorogato è scaduto senza che l'anticipo chiesto al ricorrente sia stato da lui versato.

*Considerando in diritto :*

1. — A norma dell'art. 1 della legge federale sui brevetti d'invenzione, questi non possono essere rilasciati che per le invenzioni suscettibili d'applicazione industriale. L'art. 27 cp. 1 della stessa legge fa obbligo all'Ufficio federale della proprietà intellettuale di respingere senz'altro le domande di brevetto riguardanti esclusivamente delle invenzioni che non sono suscettibili d'applicazione industriale. A torto dunque il ricorrente pretende che l'Ufficio, respingendo la sua domanda di brevetto per l'inattuabilità della vantata invenzione, sarebbe « entrato in una questione di merito, esorbitante dall'esame puramente formale della descrizione, stabilito dalla legge svizzera sui brevetti ». L'Ufficio aveva non pure il diritto ma il dovere d'esaminare se la domanda del ricorrente riguardava un'invenzione non suscettibile d'applicazione industriale.

2. — Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (RO 50 II 306), perchè un'invenzione debba considerarsi suscettibile d'applicazione industriale basta che l'applicazione di cui è parola nel brevetto sia realizzabile con i mezzi in esso indicati e che questi siano del dominio dell'industria, poco importa il maggior o minor vantaggio commerciale che l'invenzione può offrire.

La questione se i mezzi indicati nella domanda di brevetto, i quali sono indubbiamente del dominio dell'industria, consentano di produrre oro ed argento partendo da ferro ed acciaio al carbonio, ossia se tali mezzi siano atti a provocare la trasmutazione degli elementi, è di natura essenzialmente tecnica; come pure cognizioni tecniche occorrono per vagliare le critiche mosse dall'Ufficio federale della proprietà intellettuale agli esperimenti, sui quali il ricorrente si appoggia per dimostrare la possibilità di tale trasmutazione secondo il processo ch'esso sostiene d'aver inventato.

Si è perciò che il giudice delegato, valendosi della facoltà d'ordinare l'assunzione delle prove necessarie per chiarire i fatti, concessagli dall'art. 186 OGF riveduto (v. art. 49 GAD), ha istituito una perizia tecnica imponendo al ricorrente, cui spetta l'onere della prova, l'anticipo delle spese presumibili nella cifra di 200 fchi., sotto la comminatoria che, qualora questa somma non fosse versata, il giudizio sarebbe prolatato sulla base delle affermazioni d'ordine scientifico dell'Ufficio federale della proprietà intellettuale (art. 13 l. f. GAD, art. 221 cp. 2, 214 cifra 1, 211 OGF, art. 23 PCF).

Poichè l'anticipo non è stato versato nè nel termine iniziale, nè in quello prorogato, ne consegue che il Tribunale federale deve attenersi agli accertamenti di fatto della decisione impugnata ed escludere pertanto che l'asserita invenzione sia suscettibile d'applicazione industriale.

Il ricorso deve quindi essere respinto, senza che occorra vagliare la forma delle conclusioni del ricorrente, delle quali la terza, non di merito, è stata in ogni modo accolta nel corso dell'istruttoria.

*Il Tribunale federale pronuncia :*

Il ricorso è respinto.